



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 86 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ANNULLAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione n.° 70/12442996 Polizia Stradale di Ragusa del 24.06.2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale di contestazione n.° 70/12442996 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 24.06.2015, ore 09,25, redatto dall'I.C. RANIOLO G. e dall'A.C. LEGGIO G. della Polizia Stradale di Ragusa, relativo al controllo effettuato dagli stessi presso C/da Galermi, S.S. 115 Km. 330+300, relativo al trasporto di n.° 3800 con Certificato sanitario n.° 006RG136/2015, di cui è detentrica l'Azienda Agricola Nigro S.r.l. sito in C/da Nacalino s.n., Modica e destinati a Comiso in via Buozzi n.° 7;

VISTO che tale trasporto è stato eseguito con veicolo IVECO STRALIS 330, targato EX435GS, dal sig. CARPANZANO Tonino, nato a Modica il 15.07.1970 ed ivi residente in C. le Serrapero Cava Ispica n.° 59, per conto della MEDITERRANEA MANGIMI S.p.A., sita a Modica in via Torre Cannata Olivieri s.n.c;

ATTESO che con il sopradetto verbale è stata contestata la violazione dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n.° 151/2007 ritenendo che *"il conducente del veicolo sopraindicato, nel trasporto da Modica a Comiso, di animali vivi (pollastre) per un numero di 3800 capi, aveva espletato, le funzioni di guardiano senza essere in possesso del certificato di idoneità (guardiano-conducente)"*, sanzionata dallo stesso, con una pena pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 4.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.500,00 (*corrispondente al minimo della sanzione prevista*), da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo al trasgressore;

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 e notificato al momento della contestazione, in data 24.06.2015, ore 13,15, nelle mani del Sig. CARPANZANO Tonino, quale trasgressore, nella sua qualità sopra indicata;

VISTA la nota n.° 150004293/221.2 del 10.08.2015 della Sezione Polizia Stradale di Ragusa ed acquisita al protocollo dell'Ufficio sanzioni al prot. n.° 4268 del 27.10.2015, a firma del Dirigente, V. Questore Aggiunto, Dott. DI MAURO Gaetano, con la quale si comunica a questa ASP di Ragusa e per conoscenza al sig. CARPANZANO Tonino, nella sua qualità, che *"si trasmette, per l'archiviazione, il verbale indicato in oggetto (verbale 700012442996 ID.189017 del 24.06.2015) in quanto erroneamente redatto. Infatti non trova applicazione la citata norma quando il trasporto risulta di percorrenza inferiore ai 65Km"*.

DATO ATTO che la MEDITERRANEA MANGIMI S.p.A., per conto della quale è stato effettuato il trasporto, obbligata in solido col conducente del mezzo, ha provveduto comunque a pagare la somma di €. 1.500,00, corrispondente alla sanzione irrogata dall'Ufficio accertatore, Polizia Stradale di Ragusa, con il verbale in oggetto, in data 13.08.2015 come risulta dalla copia del modello di pagamento inviato dalla Ditta tramite e-mail a questo Ufficio.

RITENUTO tuttavia che, come sopra evidenziato nella nota della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, il verbale di contestazione della violazione all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n.° 151/2007, risulta redatto su un presupposto erroneo;

ATTESO quindi che nel caso specifico sono venuti meno i presupposti della contestazione, non potendosi applicare la norma che prevede un percorso per il trasporto di *animali equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame* superiore ai 65 Km nel trasporto avicolo (nel caso in esame pollastre), da Modica a Comiso, non può ravvisarsi violazione alcuna e si ritiene necessario procedere all'annullamento del verbale di contestazione n.° n.° 70/12442996 del 24.06.2015.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 25 Luglio 2007 n.° 151.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

per le motivazioni esposte, l'annullamento del verbale di contestazione n.° 70/12442996 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 24 Giugno 2015.

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ufficio Accertatore nonché al soggetto interessato perché possa chiedere il rimborso della somma pagata all'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 29 OTT. 2015

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*

